

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3474 del 23/09/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA e L.R. 13/2015. DITTA HERAMBIENTE S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'AREA IMPIANTISTICA DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI UBICATA IN COMUNE DI SASSUOLO (MO), VIA REGINA PACIS, 330 (AREA 1, AREA 2, AREA 3).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3567 del 22/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO:

D.LGS. 152/06 E SS.MM.II., PARTE QUARTA – L.R. 13/2015.

DITTA HERAMBIENTE S.P.A.

AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II. RELATIVA ALL'AREA IMPIANTISTICA DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI NON PERICOLOSI UBICATA IN COMUNE DI SASSUOLO (MO), VIA REGINA PACIS, 330 (AREA 1, AREA 2, AREA 3).

In data 05/08/2015, la ditta Herambiente S.p.A., avente sede legale a Bologna, viale C. Berti Pichat, 2/4, ha presentato alla Provincia di Modena domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006, relativa all'area impiantistica di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ubicata in comune di Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330. La domanda ed i relativi elaborati tecnici sono stati acquisiti agli atti della Provincia di Modena in data 06/08/2015, con prott. nn. 75105/9.11.6., 75106/9.11.6., 75116/9.11.6., 75118/9.11.6.

Nel comparto polifunzionale sono attualmente presenti tre aree distinte di gestione dei rifiuti urbani identificate come AREA 1, AREA 2 e AREA 3, autorizzate dalla Provincia di Modena ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, nelle quali vengono svolte le attività nel seguito descritte:

AREA 1: deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi urbani costituiti da 200301 “Rifiuti urbani non differenziati” e 200307 “Rifiuti ingombranti”; messa in riserva (R13) di 200201 “Rifiuti biodegradabili” costituiti da ramaglie e potature da raccolta stradale. Tale attività viene svolta su platea in cemento armato avente una superficie pari a 400 mq, delimitata su tre lati da monoblocchi in calcestruzzo prefabbricato per un'altezza di 2 metri sovrastati da una recinzione su due lati alta tre metri. L'area è dotata di piazzola di carico sopraelevata, alla quale si accede tramite una rampa di accesso. L'attività è autorizzata con determinazione n. 151 del 11/04/2014, modificata con determinazione n. 451 del 27/10/2014.

AREA 2: messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”. Tale attività viene svolta all'interno di un capannone presente nell'area, su una platea in cemento armato avente una superficie pari a 600 mq. L'attività è autorizzata con determinazione n. 153 del 11/04/2014, modificata con determinazione n. 299 del 18/06/2015.

AREA 3: messa in riserva (R13) e triturazione (R12) di rifiuti costituiti da 200201 “Rifiuti biodegradabili” provenienti esclusivamente da attività di manutenzione di aree verdi. Tale attività viene svolta su platea posta in area esterna in adiacenza al capannone dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso delimitata su tre lati da pareti costituite da allineamenti di monoblocchi di calcestruzzo prefabbricato per un'altezza variabile da 2 a 3 metri. L'attività è autorizzata con determinazione n. 31 del 28/02/2013.

Le vigenti autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 sono comprensive della sezione relativa alle emissioni sviluppate dall'attività, nel caso specifico "Emissioni diffuse".

Le acque reflue originate nelle tre aree sono raccolte e convogliate ad un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione preliminarmente al recapito diretto al depuratore acque reflue urbane comunale presente nell'area impiantistica.

Lo scarico di dette acque reflue è autorizzato con atto del comune di Sassuolo prot. n. 32051 del 16/10/2012.

Con l'istanza presentata il proponente intende:

- 1) relativamente all'AREA 1, introdurre l'operazione di recupero R13 – messa in riserva per i rifiuti di cui al codice 200301 "Rifiuti urbani non differenziati" in aggiunta all'operazione D15 oggi autorizzata, senza apportare modifiche alle quantità massime istantanee autorizzate;
- 2) relativamente all'AREA 3, introdurre l'operazione di recupero R3 per i rifiuti di cui ai codici 200201 "Rifiuti biodegradabili", in aggiunta alle operazioni R12 ed R13 autorizzate, nonché richiedere l'aumento del quantitativo massimo trattabile annualmente autorizzato da 20.000 t/a a 30.000 t/a;
- 3) richiedere il rilascio di un provvedimento unico per l'intero comparto polifunzionale comprensivo di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

L'AREA 2 non sarà oggetto di variazioni.

Il proponente dichiara che le modifiche richieste non comporteranno interventi strutturali o la realizzazione di nuove opere.

Il progetto preliminare relativo alle modifiche di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa in data 11/02/2014, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 55, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A., con prescrizioni.

In sede di screening è stata effettuata la valutazione dal punto di vista programmatico dell'intervento proposto, dalla quale non emergono elementi di contrasto con le norme della pianificazione comunale e sovracomunale.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", all'art. 208, stabilisce che le Regioni approvano i progetti per i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi.

La Legge della Regione Emilia Romagna n. 13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alle Province.

La delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 11 del 08/02/2016 relativa all'approvazione della convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, tra le quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

Dalla lettura combinata dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente si rileva:

- a) la procedura di approvazione dei medesimi progetti, in particolare la convocazione di un'apposita "Conferenza dei Servizi";
- b) che l'ARPAE, in caso di valutazione positiva e sulla base delle risultanze della Conferenza, approva il progetto e autorizza la realizzazione e gestione dell'impianto;

- c) che l'approvazione sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di Organi Regionali, Provinciali e Comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori;
- d) che la procedura di approvazione dei progetti si applica anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

La domanda in questione è stata esaminata dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 22/10/2015 (di cui al verbale CR/08/15), in esito alla quale sono stati richiesti al proponente elementi di integrazione alla documentazione agli atti. Copia del verbale della seduta riportante la documentazione integrativa da fornire è stata consegnata ai rappresentanti dell'azienda e ai componenti della Conferenza al termine della stessa.

In data 24/11/2015 la ditta Herambiente S.p.A. ha trasmesso alla Provincia di Modena la documentazione integrativa richiesta. In tale documentazione l'azienda ha richiesto la modifica dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue finalizzata all'effettuazione di un intervento alla rete fognaria del centro che prevede la disconnessione della canaletta di raccolta dei reflui prodotti nell'AREA 2 con conseguente collettamento degli stessi ad una vasca interrata da svuotarsi periodicamente tramite autobotte.

La Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena ha pertanto convocato nuova seduta della Conferenza dei Servizi in data 05/02/2016, al fine di valutare la completezza dell'istanza agli atti alla luce della documentazione integrativa fornita, ed esprimersi sulla stessa.

In esito alla seduta (di cui al verbale CR/03/16), la Conferenza ha elaborato la seguente conclusione:

la Conferenza dei Servizi esprime, all'unanimità, l'assenso alla modifica sostanziale e contestuale rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, relativa all'area impiantistica di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ubicata a Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330, richiesta dalla ditta Herambiente S.p.A.

Si individuano le seguenti prescrizioni e condizioni:

Si autorizza l'operazione di recupero R3 richiesta dalla ditta, con conseguente ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (end of waste) limitatamente alle potature che dopo trattamento saranno destinate al recupero di materia.

Prescrizioni gestionali

- 1) La ditta Herambiente S.p.A. è tenuta ad effettuare nei tre mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, con frequenza mensile e in concomitanza di evento piovoso, un'analisi sulle acque reflue originate nell'area impiantistica volte alla determinazione della concentrazione del parametro "Azoto nitroso". I risultati delle analisi devono essere trasmessi all'ARPAE, Hera S.p.A. e al comune di Sassuolo.
- 2) Ulteriori prescrizioni gestionali saranno impartite in fase di redazione degli allegati Rifiuti, Acqua, Rumore, Aria, che saranno allegati all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06. La gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute in detti allegati.
- 3) Nell'impianto devono essere stoccati in modo distinto e chiaramente identificabile i materiali gestiti come rifiuti da quelli gestiti come sottoprodotti.

Le conclusioni della Conferenza dei Servizi sono state acquisite agli atti della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena.

La Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n. 1991, fissa i parametri per la determinazione dell'importo e le modalità di costituzione della garanzia finanziaria che devono essere prestate per il rilascio delle autorizzazioni alle attività di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 211 del D.lgs. 152/2006.

La ditta Herambiente S.p.A. ha già prestato le garanzie finanziarie per la gestione dell'area impiantistica in oggetto. A seguito della modifica richiesta si rende necessario rivedere ed aggiornare tali garanzie.

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto al rilascio dell'autorizzazione unica comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività per l'intero comparto polifunzionale conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Rompianesi, Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dott. Giovanni Rompianesi Direttore Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE Sezione di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 13/2015, **il rilascio dell'autorizzazione unica** alla ditta **Herambiente S.p.A.**, con sede legale a Bologna, viale C. Berti Pichat, 2/4, relativa all'area impiantistica di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ubicata in comune di Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330 (AREA 1, AREA 2, AREA 3). L'autorizzazione comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 -6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

- 2) **Di disporre che a decorrere dalla data della comunicazione di cui al successivo punto 6), i titoli abilitativi ambientali elencati in premessa rilasciati dalla Provincia di Modena con atto n. 151 del 11/04/2014 e s.m., n. 153 del 11/04/2014 e s.m., n. 31 del 28/02/2013 e dal comune di Sassuolo con atto prot. n. 32051 del 16/10/2012 sono da intendersi a tutti gli effetti decaduti.**
- 3) Di stabilire che le **condizioni e prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1) sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

-
- Allegato Acqua - Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della parte Quinta del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rifiuti – Attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06
 - Allegato Rumore - Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447
- 4) Di fare salve le norme e i regolamenti comunali, nonché le norme e le autorizzazioni in materia di prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, non espressamente indicate nel presente atto, previste dalle normative vigenti.
- 5) **Di stabilire che entro un termine di 180 giorni dalla data di ricevimento del presente atto autorizzativo,** la Ditta **Herambiente S.p.A.** deve prestare garanzia finanziaria a favore di **ARPAE – Direzione Generale – via Po 5 – 40139 Bologna**, per un importo pari a **€ 798.800,00 (settecentonovantottomilaottocento/00euro)** ripartito come nel seguito specificato. La garanzia finanziaria è applicata a ciascuna operazione indipendente, cioè non funzionale ad altre, effettuata presso l'impianto.
- ▶ **20.000,00 (ventimila/00) Euro relativamente all'operazione di smaltimento D15 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (120 t), per 140,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque, pari a 20.000,00 Euro)
 - ▶ **58.800,00 (cinquantottomilaottocento/00) Euro relativamente all'operazione di recupero R13 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (420 t), per 140,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia è, comunque pari a 20.000,00 Euro)
 - ▶ **360.000,00 (trecentosessantamila/00) Euro relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando il quantitativo massimo annuale autorizzato (30.000 t) per 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 75.000,00 Euro)
 - ▶ **360.000,00 (trecentosessantamila/00) Euro relativamente all'operazione di recupero R3 di rifiuti non pericolosi** (valore calcolato moltiplicando il quantitativo massimo annuale autorizzato (30.000 t) per 12,00 Euro/ton. L'importo minimo della garanzia deve, comunque, essere pari a 75.000,00 Euro)
 - La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003, in uno dei seguenti modi:
 - reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

-
- L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09.
 - **In caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa.**
 - La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte della Provincia previa integrazione accettata dalle parti.
 - La garanzia finanziaria può essere svincolata dalla Provincia in data precedente la scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di due anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.
- 6) **Di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa fino a comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria di cui sopra, da parte della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE Sezione di Modena. Fino alla predetta comunicazione l'attività così come autorizzata con il presente atto non può essere svolta.**
- 7) **Di stabilire che la presente autorizzazione ha efficacia sino al 20/09/2026**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'autorità competente; l'eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE di Modena e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata.
- 8) **Di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di :**
- a) tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - b) accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - c) presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'ARPAE Sezione di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - d) comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - e) comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto).
- 9) Di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto e il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, l'Autorità competente per il controllo e relativi atti collegati è l'ARPAE Sezione di Modena:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.lgs. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE Sezione di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	
Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regime ordinario di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/06	
Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447	

- b) l'ARPAE Sezione di Modena, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale .
- c) Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
- 9) Di trasmettere copia del presente atto alla ditta Herambiente S.p.A. e ai componenti della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
DOTT. GIOVANNI ROMPIANESI

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Atto n. del.....

Data..... Firma.....

Allegato ACQUA

Ditta HERAMBIENTE S.P.A. (IMP. V. REGINA PACIS, 330) – SASSUOLO (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	<p>Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acque reflue di dilavamento con recapito diretto nel depuratore acque reflue urbane

A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii..

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A., nell'area impiantistica sita a Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330 svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi.

Nel comparto polifunzionale sono attualmente presenti tre aree distinte di gestione dei rifiuti identificate come AREA 1, AREA 2 e AREA 3 nelle quali vengono svolte le attività nel seguito indicate:

AREA 1: deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi urbani costituiti da 200301 “Rifiuti urbani non differenziati” e 200307 “Rifiuti ingombranti”; messa in riserva (R13) di 200201 “Rifiuti biodegradabili” costituiti da ramaglie e potature da raccolta stradale. Tale attività viene svolta su platea in cemento armato avente una superficie pari a 400 mq, delimitata su tre lati da monoblocchi in calcestruzzo prefabbricato per un'altezza di 2 metri sovrastati da una recinzione su due lati alta tre metri. L'area è predisposta con piazzola di carico sopraelevata, alla quale si accede tramite una rampa di accesso.

AREA 2: messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”. Tale attività viene svolta all'interno di un capannone esistente su una platea in cemento armato avente una superficie pari a 600 mq.

AREA 3: messa in riserva (R13) e triturazione (R12) di rifiuti costituiti da 200201 “Rifiuti biodegradabili” provenienti esclusivamente da attività di manutenzione di aree verdi. Tale attività viene svolta su platea posta in area esterna in adiacenza al capannone dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso delimitata su tre lati da pareti costituite da allineamenti di monoblocchi di calcestruzzo prefabbricato per un'altezza variabile da 2 a 3 metri.

La ditta Herambiente S.p.A. è attualmente autorizzata allo scarico delle acque reflue della linea denominata “L2” derivanti da:

- a. dilavamento di superficie asfaltata adibita a viabilità di servizio;
- b. dilavamento dell'area di mq 400 in cui avviene il trasbordo di rifiuti urbani e ingombranti (AREA 1)
- c. dilavamento dell'area di mq 1.000 assegnata a stoccaggio di rifiuti biodegradabili prodotti dalla manutenzione di parchi e giardini e destinati al recupero (AREA 3)
- d. dilavamento di una superficie di 1.500 mq attualmente non in uso ma di cui è prevista una possibile attivazione;
- e. percolato dell'area di stoccaggio di circa 600 mq coperti in cui avviene lo stoccaggio di rifiuti biodegradabili dalla manutenzione di aree e giardini (AREA 2).

Tali acque vengono trattate con sistema di depurazione in continuo (sedimentazione e disoleazione) e recapitate direttamente all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane comunale situato nell'area.

All'interno del comparto è presente un altro ramo di rete fognaria che raccoglie le acque derivanti da aree non strettamente a servizio delle attività di gestione rifiuti oggetto della presente autorizzazione. Tale rete fognaria denominata linea “L1”, non è di competenza della ditta Herambiente S.p.A. e non è ricompresa pertanto all'interno del presente atto.

Ai sensi del D.Lgs 152/2006, le acque reflue della linea “L2” sono classificate come “acque reflue industriali”.

C- ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Herambiente S.p.A. è autorizzata con atto prot. n. 32051 del 16/10/2012 rilasciato dal Comune di Sassuolo allo scarico delle acque reflue industriali della linea “L2” sopra descritta. L'autorizzazione ha validità sino al 15/10/2016.

A seguito dell'istanza di autorizzazione unica presentata, la Ditta intende apportare le seguenti modifiche alla rete fognaria, riguardanti le acque reflue industriali originate nell'AREA 2:

- disconnessione della canaletta di raccolta dei percolati dalla linea fognaria di scarico (L2) che recapita all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane comunale;
- collettamento dei percolati prodotti nell'area, tramite canaletta, ad una vasca interrata a perfetta tenuta idraulica di capacità pari a 10 mc, già realizzata, che verrà periodicamente vuotata tramite autobotte.

In data 11/12/2015 con nota prot. n. 145228, la ditta Hera S.p.A. ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla modifica allo scarico richiesta, nonché al rilascio dell'autorizzazione unica.

La Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 ha espresso nella seduta del 05/02/2016 (verbale CR/03/16), l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

In data 18/05/2016, la ditta Herambiente S.p.A. ha trasmesso all'ARPAE, al comune di Sassuolo e ad Hera S.p.A., i risultati delle analisi effettuate sulle acque reflue originate nell'area impiantistica volte alla determinazione della concentrazione del parametro "Azoto nitroso", in ottemperanza a quanto prescritto al punto n. 3 del verbale della Conferenza dei Servizi CR/03/16 relativo alla seduta suddetta, dai quali si evince il rispetto del limite previsto dalla tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del D.lgs. 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) E' autorizzato il gestore della ditta **Herambiente S.p.A.**, con sede legale a Bologna, viale C. Berti Pichat, 2/4, per il comparto polifunzionale sito in comune di Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330, allo scarico delle acque reflue di dilavamento della linea denominata "L2" rappresentata nell'elaborato grafico "Elaborato 3 - Planimetria rete fognaria" datato 16/11/2015 allegato e costituente parte integrante del presente atto, derivanti da:
 - a. dilavamento di superficie asfaltata adibita a viabilità di servizio
 - b. dilavamento dell'area di mq 400 in cui avviene il trasbordo di rifiuti urbani e ingombranti (AREA 1)
 - c. dilavamento dell'area di mq 1.000 assegnata a stoccaggio di rifiuti biodegradabili prodotti dalla manutenzione di parchi e giardini e destinati al recupero (AREA 3)
 - d. dilavamento di una superficie di 1.500 mq attualmente non in uso ma di cui è prevista una possibile attivazione,
con recapito diretto nell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane comunale presente nel sito.
- 2) Lo scarico delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuativamente i limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) I pozzetti di prelievo campioni devono essere segnalati e mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
- 4) A cura del gestore della ditta si deve provvedere con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e del sistema di trattamento delle acque reflue tramite mezzo auto-surgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

-
- 5) La vasca interrata adibita alla raccolta dei reflui originati nell'AREA 2 deve essere periodicamente vuotata e i reflui ottenuti devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
 - 6) E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
 - 7) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
 - 8) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'ARPAE S.A.C. di Modena, al Comune di Sassuolo e ad Hera SpA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
 - 9) Deve essere effettuata un'analisi almeno annuale delle acque reflue al fine di verificare il rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in pubblica fognatura.

Allegato ARIA

Ditta **HERAMBIENTE S.P.A. (IMP. V. Regina Pacis, 330) – Sassuolo (MO)**

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

La ditta Herambiente S.p.A., svolgente operazioni di smaltimento (deposito preliminare) e recupero di rifiuti urbani non pericolosi, intende continuare e modificare le attività con emissioni diffuse in atmosfera effettuate nell'area impiantistica sita in V. Regina Pacis, 330 – Sassuolo (MO).

Nel comparto non sono presenti emissioni in atmosfera di tipo puntuale .

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del Dlgs152/2006 nella quale sono indicati il ciclo produttivo, le tipologie ed i quantitativi di rifiuti gestiti, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, viene confermata nella nuova configurazione autorizzata la presenza di tutte le sorgenti di emissioni diffuse individuate allo stato attuale, con variazioni quantitative in relazione ai Flussi di Massa rilasciati in atmosfera in funzione dell'aumento di potenzialità di trattamento dei rifiuti nell'AREA 3 da 20.000 t/a a 30.000 t/a.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, nella seduta del 05/02/2016, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica (verbale CR/03/16).

Non sussistono pertanto condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni diffuse in atmosfera della ditta **Herambiente S.p.A.** con impianti ubicati nell'area di Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330, è autorizzato nel rispetto delle prescrizioni sottoindicate.

AREA 1 – Stoccaggio rifiuti urbani non differenziati, su platea con superficie impermeabilizzata di 400 mq delimitata su 3 lati da pareti di 2 metri di altezza

1. Nelle fasi di scarico dei rifiuti in entrata deve essere mantenuta per quanto possibile la più bassa velocità e la minima altezza di caduta;
2. Devono essere minimizzati la produzione e il ristagno di percolati. A tal fine la rete di raccolte acque deve essere mantenuta alla massima efficienza;
3. Nel periodo estivo la quantità di rifiuto di cui al codice 200301 in stoccaggio istantaneo non deve eccedere le 100 tonnellate (150 m³);
4. Il tempo di permanenza dei rifiuti di cui al codice 200301 in stoccaggio non deve essere superiore a 36 ore (24

ore dal 1/06 al 30/09). Il tempo di permanenza in platea di tali rifiuti deve comunque essere calibrato (ridotto) sulla base delle caratteristiche del rifiuto (stato di decomposizione, deperibilità, ecc.....) al fine di evitare la diffusione di sostanze maleodoranti;

5. Scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti devono essere gestiti con metodi first-in first-out;
6. Tutta l'area deve essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia e igienizzazione.

Area 2 – Stoccaggio rifiuti biodegradabili da manutenzione aree verdi e da raccolta stradale, su platea di 600 m² ubicata in capannone

1. Le attività devono essere svolte in esclusivamente all'interno di fabbricato chiuso;

Area 3 – Stoccaggio di rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde ornamentale, su area impermeabilizzata delimitata su tre lati da pareti di 2-3 metri di altezza e Trattamento meccanico

1. Nelle fasi di scarico dei rifiuti in entrata deve essere mantenuta per quanto possibile la più bassa velocità e la minima altezza di caduta;
2. Devono essere minimizzati la produzione e il ristagno di percolati. A tal fine la rete di raccolte acque deve essere mantenuta alla massima efficienza;
3. Il trituratore impiegato deve essere del tipo “a rotazione lenta” e dotato di sistemi di bagnatura perimetrale con ugelli nebulizzatori orientati sul rotore sempre attivi durante le operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti;
4. Le operazioni di formazione e disfacimento dei cumuli dei rifiuti da trattare e di quelli triturati, devono essere gestite con metodi first-in first-out;
5. I rifiuti in attesa di trattamento devono essere mantenuti in stoccaggio per il minimo tempo possibile e il materiale triturato non deve permanere in stoccaggio per più di 48 ore;
6. Tutta l'area deve essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia e igienizzazione.

Prescrizioni generali (AREA 1, AREA 2 e AREA 3)

1. Nella conduzione delle attività, devono essere adottate tutte le cautele possibili al fine di prevenire la diffusione di sostanze odorigene e di polveri,
2. Ogni modifica che comporti incremento o variazione qualitativa delle emissioni, deve essere preventivamente comunicata all'autorità competente, che verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

Allegato RIFIUTI

DITTA HERAMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE A BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT, 2/4 E IMPIANTO UBICATO A SASSUOLO (MO), VIA REGINA PACIS, 330

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06

A-PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

Il D.lgs. n. 4 del 16/01/2008, entrato in vigore in data 13/02/2008, ha integrato e modificato il suddetto decreto legislativo.

L'articolo 208 del D.lgs. 152/06 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti" prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indefferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni in materia ambientale precedentemente delegate alla Province.

La delibera del Consiglio della Provincia di Modena n. 11 del 08/02/2016 relativa all'approvazione della convenzione per l'esercizio mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di Modena delle funzioni attribuite alla Provincia in materia ambientale, tra le quali il controllo della gestione dei rifiuti e l'iscrizione al registro dei recuperatori in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/06.

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A. nell'area impiantistica sita a Sassuolo (MO) in via Regina Pacis, 330 svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi.

Nel comparto impiantistico, identificato catastalmente al foglio 7, mappali 331 e 284, sono attualmente presenti tre aree distinte di gestione dei rifiuti identificate come AREA 1, AREA 2 e AREA 3, nelle quali vengono svolte le attività nel seguito descritte:

AREA 1: deposito preliminare (D15) di rifiuti solidi urbani costituiti da 200301 “Rifiuti urbani non differenziati” e 200307 “Rifiuti ingombranti”; messa in riserva (R13) di 200201 “Rifiuti biodegradabili” costituiti da ramaglie e potature da raccolta stradale. Tale attività viene svolta su platea in cemento armato avente una superficie pari a 400 mq, delimitata su tre lati da monoblocchi in calcestruzzo prefabbricato per un'altezza di 2 metri sovrastati da una recinzione su due lati alta tre metri. L'area è dotata di piazzola di carico sopraelevata, alla quale si accede tramite una rampa di accesso.

AREA 2: messa in riserva (R13) di rifiuti costituiti da 200108 “Rifiuti biodegradabili di cucine e mense”. Tale attività viene svolta all'interno di un capannone presente nell'area, su una platea in cemento armato avente una superficie pari a 600 mq;

AREA 3: messa in riserva (R13) e triturazione (R12) di rifiuti costituiti da 200201 “Rifiuti biodegradabili” provenienti esclusivamente da attività di manutenzione di aree verdi. Tale attività viene svolta su platea posta in area esterna in adiacenza al capannone dotata di pavimentazione in conglomerato bituminoso delimitata su tre lati da pareti costituite da allineamenti di monoblocchi di calcestruzzo prefabbricato per un'altezza variabile da 2 a 3 metri.

Le acque reflue originate nelle aree 1 e 3 sono raccolte e convogliate ad un impianto di trattamento di sedimentazione e disoleazione preliminarmente al recapito diretto al depuratore acque reflue urbane comunale presente nel sito.

Le acque reflue derivanti dall'area 2 saranno raccolte e convogliate ad una vasca interrata che sarà periodicamente vuotata.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Herambiente S.p.A. per il sito di Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330 è in possesso delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 dalla Provincia di Modena nel seguito elencate:

- determinazione n. 151 del 11/04/2014, avente validità sino al 30/06/2019, modificata con determinazione n. 451 del 27/10/2014 (AREA 1).
- determinazione n. 153 del 11/04/2014, avente validità sino al 28/02/2018, modificata con determinazione n. 299 del 18/06/2015 (AREA 2).
- determinazione n. 31 del 28/02/2013, avente validità sino al 26/02/2023 (AREA 3)

Le vigenti autorizzazioni ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 sono comprensive della sezione relativa alle emissioni sviluppate dall'attività, nel caso specifico “Emissioni diffuse”.

L'istanza presentata dal proponente è tesa ad ottenere:

- 1) relativamente all'AREA 1, l'introduzione dell'operazione di recupero R13 – messa in riserva dei rifiuti di cui al codice 200301 “Rifiuti urbani non differenziati” in aggiunta all'operazione D15 oggi autorizzata, senza apportare modifiche alle quantità massime istantanee autorizzate;
- 2) relativamente all'AREA 3, l'introduzione dell'operazione di recupero R3 per i rifiuti di cui ai codici 200201 “Rifiuti biodegradabili”, in aggiunta alle operazioni R12 ed R13 autorizzate, nonché l'aumento del quantitativo massimo trattabile annualmente da 20.000 t/a a 30.000 t/a.
- 3) l'autorizzazione unica per l'intero comparto polifunzionale comprensivo di tutti i titoli ambientali necessari all'esercizio dell'attività.

L'AREA 2 non sarà oggetto di variazioni.

Il proponente dichiara che le modifiche richieste non comporteranno interventi strutturali o la realizzazione di nuove opere.

Il progetto preliminare relativo alle modifiche di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa in data 11/02/2014, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 55, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

1. nell'area 1 devono essere individuati tre settori compartimentati e separati fisicamente: uno dedicato ai rifiuti urbani non differenziati (codice europeo 200301), uno per i rifiuti ingombranti (codice europeo 200307) e uno per i rifiuti urbani biodegradabili prodotti da parchi e giardini (codice europeo 200201).
2. Le soluzioni progettuali di dettaglio di cui al punto precedente devono essere descritte nella documentazione che sarà presentata unitamente alle domande da effettuare per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio delle modifiche proposte.

Nell'istanza di autorizzazione unica il proponente ha dichiarato di non realizzare la compartimentazione in tre settori fisicamente separati dell'AREA 1, in quanto non intende effettuare il trattamento dei rifiuti di cui al codice 200201 previsto nel progetto preliminare esaminato in sede di screening; inoltre la suddivisione in tre settori di dimensioni ridotte (la superficie complessiva della platea è di 400 mq) impedirebbe la manovra dei mezzi operativi all'interno di ciascuno di essi. La gestione delle diverse tipologie avverrà in modalità alternata.

La Conferenza, valutate le motivazioni addotte dall'azienda, ha stabilito di non dare seguito alle prescrizioni della delibera di esito della procedura di screening .

La Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 ha espresso nella seduta del 05/02/2016 (verbale CR/03/16), l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

Si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta Herambiente S.p.A. nell'esercizio dell'attività, è tenuta a rispettare le prescrizioni e condizioni della presente sezione D:

- 1) le operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per le quali è concessa l'autorizzazione, sono le seguenti:

“R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”

“R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”

“R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

“D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

2) Le tipologie ed operazioni, nonché i quantitativi massimi di rifiuti autorizzati sono i seguenti:

AREA 1

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Quantitativo massimo stoccabile istantaneamente	
			t	mc
200201	Rifiuti biodegradabili	R13		
200301	Rifiuti urbani non differenziati	D15/R13		
200307	Rifiuti ingombranti	D15		
TOTALE			120	180

AREA 2

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Quantitativo massimo stoccabile istantaneamente		Quantitativo massimo stoccabile annualmente t/a
			t	mc	
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R13			
TOTALE			300	300	20.000

AREA 3

Codice europeo	DENOMINAZIONE RIFIUTO	OPERAZIONI AUTORIZZATE	Quantitativo massimo stoccabile istantaneamente		Quantitativo massimo trattabile annualmente (R12/R3) t/a
			t	mc	
200201	Rifiuti biodegradabili	R12/R3			
TOTALE			450	1.800	30.000

Prescrizioni AREA 1

- 3) I rifiuti devono essere stoccati nella platea avente superficie pari a 400 mq con basamento in cemento armato di spessore 20 cm, identificata come AREA 1 nell'elaborato grafico “Elaborato 3 – Planimetria rete fognaria” datato 16/11/2015 allegato e costituente parte integrante della presente autorizzazione.
- 4) E' ammesso lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti per un'altezza massima pari a 2 metri;
- 5) Relativamente ai rifiuti identificati con il codice europeo 200307 devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

-
- a) devono provenire esclusivamente da raccolta stradale o da centri di raccolta dei rifiuti urbani. Tali rifiuti, come dichiarato dall'azienda, devono costituire la parte residuale del flusso di ingombranti derivanti dalla raccolta differenziata ed avere caratteristiche merceologiche tali da non consentire un loro avvio al recupero;
- b) l'operazione D15 è comprensiva anche di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei che possano compromettere il corretto smaltimento finale dei rifiuti e riduzione volumetrica mediante benna meccanica finalizzata all'ottimizzazione della logistica e del trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento finale;
- c) non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali. Eventuali materiali ancora recuperabili (quali legno e metalli) potranno pertanto essere separati nella fase di raccolta;
- d) i corpi estranei eventualmente rimossi dai rifiuti per ottimizzare il successivo smaltimento devono essere collocati all'interno di n. 2 contenitori di capacità pari a 30 mc dotati di copertura anche mobile, posti all'interno della platea di stoccaggio;
- 6) Relativamente ai rifiuti identificati con il codice europeo 200201 devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti devono essere costituiti esclusivamente dalla frazione lignocellulosica (potature e ramaglie) provenienti dalla raccolta differenziata stradale di rifiuti urbani;
- b) al termine di ogni giornata lavorativa, i rifiuti presenti nell'area di stoccaggio che non è stato possibile allontanare con l'ultimo conferimento giornaliero possono permanere in stoccaggio a terra (in cumuli) e devono essere avviati agli impianti di destinazione autorizzati nella prima giornata lavorativa utile. Qualora detti rifiuti abbiano caratteristiche tali da poter generare l'insorgere di emissioni maleodoranti, devono essere collocati all'interno di container a tenuta e chiuso posizionato nella platea medesima ed inviati agli impianti destinatari autorizzati nel minimo tempo possibile;
- c) devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06. Tali rifiuti devono essere prioritariamente inviati ad impianti di compostaggio;
- d) non sono ammesse operazioni di riduzione volumetrica.
- 7) Considerata la funzione di ottimizzazione della fase di raccolta del rifiuto indifferenziato (codice europeo 200301) ed ingombrante (codice europeo 200307) e successivo avvio agli impianti di smaltimento, organizzata e gestita a livello locale, i rifiuti urbani non pericolosi in ingresso alla stazione di trasferimento in modalità D15 devono essere prodotti nel territorio provinciale.
- 8) E' ammesso lo stoccaggio nella platea di un solo codice europeo di rifiuto per volta. I rifiuti urbani di cui ai codici europei 200301 e 200307 saranno pertanto ammessi in alternativa tra loro ed in assenza dei rifiuti biodegradabili (codice europeo 200201).

Prescrizioni AREA 2

- 9) I rifiuti devono essere stoccati esclusivamente all'interno del capannone nell'area denominata AREA 2 nell'elaborato grafico "Elaborato 3 – Planimetria rete fognaria" datato 16/11/2015 allegato e costituente parte integrante della presente autorizzazione.
- 10) E' ammesso lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti per un'altezza massima pari a 2 metri realizzati su basamento in cemento armato dotata di rete di raccolta degli eventuali colaticci rilasciati dai rifiuti in stoccaggio.

- 11) I rifiuti devono provenire dalla raccolta differenziata mediante cassonetto stradale dei rifiuti urbani ed essere costituiti da rifiuti di cucine e mense, fogliame e sfalci.
- 12) Al termine di ogni giornata lavorativa, la platea adibita allo stoccaggio deve risultare completamente vuota dalla presenza di rifiuti, per compiere le necessarie operazioni di lavaggio e disinfezione al fine di prevenire l'insorgere di cattivi odori ed il richiamo di specie animali parassite. Eventuali rifiuti che non è stato possibile allontanare con l'ultimo conferimento giornaliero, devono essere collocati all'interno di contenitori a tenuta e chiusi posizionati all'interno del capannone medesimo ed inviati agli impianti di destinazione finale nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal loro conferimento.
- 13) Il tempo di permanenza in platea deve comunque essere calibrato (ridotto) sulla base delle caratteristiche del rifiuto (stato di decomposizione, deperibilità, ecc...) al fine di evitare la diffusione di sostanze maleodoranti.
- 14) Devono essere minimizzati la produzione e il ristagno di percolati. A tal fine la rete di raccolta acque deve essere mantenuta alla massima efficienza.
- 15) Tutta l'area deve essere sottoposta a periodiche operazioni di pulizia e igienizzazione.
- 16) E' ammessa la cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali.

Prescrizioni AREA 3

- 17) I rifiuti devono essere originati esclusivamente da attività di manutenzione di aree verdi e provenire da centri di raccolta dei rifiuti urbani o da produttori diretti. Tali rifiuti devono essere identificati nel registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.lgs. 152/06 come "HERAMBIENTE_SPA-MO_PEA1.SASSUOLO", in conformità a quanto riportato nella nota della Ditta, prot n. 169/13 del 07/01/2013.
- 18) L'attività deve essere gestita in conformità alla planimetria "Elaborato 3 – Planimetria rete fognaria" datata 16/11/2015 allegata e costituente parte integrante della presente autorizzazione.
- 19) L'altezza massima dei cumuli di rifiuti in stoccaggio sia triturati che da tritare e delle Materie Prime Secondarie non deve, in alcun caso, superare quella delle pareti presenti a delimitazione dell'area.
- 20) **L'operazione R12 autorizzata con il presente atto** consiste nella triturazione mediante mezzo mobile dei rifiuti. Tali rifiuti una volta trattati devono essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
- 21) **L'operazione di recupero R3** autorizzata consiste in: selezione meccanica (o manuale) finalizzata alla separazione di eventuali rifiuti estranei (ferro, plastica, ecc.), triturazione, eventuale vagliatura.
- 22) **Il legno ottenuto dall'operazione di recupero R3 di cui sopra è classificabile come Materia Prima Secondaria in conformità alle specifiche tecniche fissate dalla CCIAA di Bolzano (sottoprodotti del legno) e di Milano e potrà essere destinato esclusivamente al recupero di materia.** Detta classificazione potrà essere oggetto di revisione a seguito dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184 ter del D.lgs. 152/06.
Relativamente alle potature da destinare al recupero energetico, si rileva come il Ministero dell'Ambiente con nota prot. n. 6038 del 27/05/2015 in risposta ad un quesito formulato dalla FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da fonti Rinnovabili) ha fornito un'interpretazione in merito alla classificazione delle potature di origine urbana. Sulla base di tale interpretazione è possibile classificare tali materiali da destinare al recupero energetico come "sottoprodotti" ai sensi dell'art. 184- bis del D.lgs. 152/06, a condizione che siano rispettati i requisiti definiti nell'articolo medesimo e nell'allegato X alla Parte Quinta. I rifiuti da tritare devono essere stoccati separatamente da quelli triturati.
- 23) I rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime secondarie presenti nell'area.
- 24) Nell'impianto devono essere stoccati in modo distinto e chiaramente identificabile i materiali gestiti come rifiuti da quelli gestiti come sottoprodotti.

Prescrizioni generali

- 25) Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo del rifiuto ivi presente e l'operazione alla quale sono sottoposti (D15/R13/R12/R3).
- 26) Non sono ammessi all'impianto rifiuti allo stato liquido.
- 27) L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.
- 28) Lo stoccaggio deve essere effettuato in modo tale da evitare esalazioni pericolose e moleste, spandimenti, dispersioni in atmosfera e comunque pericoli per la salute e per l'ambiente.
- 29) L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementate ed asfaltate (sia dei locali coperti, sia dell'area cortiliva), alla rete fognaria per la quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
- 30) L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza e deve rispettare la normativa in materia di prevenzione incendi.
- 31) I rifiuti costituiti da materiale polverulento o comunque soggetto a trasporto eolico devono essere stoccati al coperto o, in alternativa, in contenitori dotati di chiusura.
- 32) Entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività, la ditta Herambiente S.p.A. è tenuta a presentare alla all'ARPAE (SAC e Servizio Territoriale) e al Comune di Sassuolo, un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta dell'ARPAE S.A.C. di e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.

Allegato – RUMORE

**DITTA HERAMBIENTE S.P.A. - AREA IMPIANTISTICA UBICATA IN COMUNE DI SASSUOLO (MO),
VIA REGINA PACIS, 330**

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 - comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447

A-PREMESSA NORMATIVA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B-PARTE DESCRITTIVA

La ditta Herambiente S.p.A., con sede legale a Bologna, viale C. Berti Pichat, 2/4, nell'area impiantistica di via Regina Pacis, 330 a Sassuolo (MO), svolge attività di smaltimento e recupero di rifiuti urbani non pericolosi.

Con l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, la Ditta ha richiesto l'autorizzazione per l'attivazione e la gestione di una linea di produzione di biomassa lignocellulosica, nonché l'aumento della potenzialità di trattamento dei rifiuti.

Così come è descritto nella valutazione previsionale di impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 si ha, a modifica autorizzata, la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate da:

- pala gommata e caricatore gommato per la movimentazione dei rifiuti;

- impianto di triturazione dei rifiuti (potature) presso l'AREA 3, che sarà in funzione mediamente per 5 ore al giorno;
- transito dei mezzi di trasporto dei rifiuti in ingresso e uscita dal comparto polifunzionale;
- le sorgenti di rumore di cui sopra saranno utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00);
- l'area oggetto di intervento si colloca in classe V “aree prevalentemente industriali”, con valori limite di immissione pari a 70 dBA nel periodo diurno e di 60 dBA nel periodo notturno;
- i ricettori sensibili sono costituiti da due abitazioni che si collocano anch'esse in classe V. Sono inoltre presenti altri due ricettori potenzialmente sensibili costituiti da un ricovero di mezzi agricoli ed una residenza attualmente abbandonata. Questi ultimi due ricettori sono collocati rispettivamente in classe V il primo, e in classe III “Aree extraurbane – zone agricole” il secondo, in base alla zonizzazione acustica effettuata dal comune di Formigine;
- i livelli sonori misurati evidenziano il rispetto dei valori limite di zona e differenziali presso i ricettori considerati.

C – ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Herambiente S.p.A. ha presentato, in data 05/08/2015, la domanda di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 relativamente al comparto polifunzionale sito in via Regina Pacis, 330 a Sassuolo (MO).

Contestualmente a tale istanza, la Ditta ha richiesto l'autorizzazione per l'attivazione e la gestione di una linea di produzione di biomassa lignocellulosica, nonché l'aumento della potenzialità di trattamento dei rifiuti.

Il progetto preliminare relativo alle modifiche di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di verifica (Screening) ai sensi della L.R. 9/99, che si è conclusa in data 11/02/2014, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 55, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di V.I.A., con prescrizioni.

Dalla relazione previsionale di impatto acustico trasmessa dalla Ditta in allegato alla domanda di Screening, si rileva che le modifiche di progetto richieste non producono emissioni sonore tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambito dell'area di studio; le sorgenti di progetto comprensive dell'indotto dei mezzi pesanti, comportano un impatto acustico conforme a quanto previsto dal DPCM 14/11/97.

In esito alla procedura di screening non sono state evidenziate criticità in merito all'impatto acustico.

La Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 ha espresso nella seduta del 05/02/2016 (verbale CR/03/16), l'assenso con prescrizioni al rilascio dell'Autorizzazione Unica.

D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) **il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il comparto polifunzionale posto in comune di Sassuolo (MO), via Regina Pacis, 330, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta **Herambiente S.p.A.**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
- 2) qualsiasi modifica all'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico;

-
- 3) in corso d'esercizio dovranno essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
 - 4) le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, dovranno essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella relazione citata in premessa, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.